

CYBERBULLISMO

IL FENOMENO



A cura di Carlo Alberto Cecconi

CYBERBULLISMO

Come identificare il fenomeno?

- Vandalismo
- Baby Gang
- Giochi di lotta

DISTINGUIAMO I FENOMENI

Il *cyberbullismo* è un fenomeno strettamente connesso al bullismo, ma NON è la stessa cosa.

Che cosa si intende per **BULLISMO**?

Il bullismo può essere definito come una **forma di prevaricazione**, singola o di gruppo, che viene esercitata in maniera continuativa nei confronti di una vittima predestinata. Non fa riferimento ad un semplice comportamento aggressivo, ma a una vera e propria **ESPERIENZA PERSECUTORIA**.

Il bullismo consiste in un **abuso di potere premeditato e ripetitivo** diretto contro uno o più **individui incapaci di difendersi** a causa di una differenza di status sociale o di potere.

Può essere declinato nelle seguenti macro-categorie: **Fisico, Verbale, Relazionale, Sessuale, Cyberbullismo**.

Un atto di bullismo si caratterizza per:

- Intenzionalità;
- Ripetitività;
- Sistematicità;
- Asimmetria di potere;
- Presenza di complici e spettatori;
- Incapacità di difendersi della vittima.

ATTORI DEL BULLISMO

- **Il bullo:** chi prende attivamente l'iniziativa nel fare prepotenze ai compagni.
- **Gli aiutanti/i gregari:** coloro che agiscono in modo prepotente ma come "seguaci" del bullo.



REGIONE
LAZIO



Cofinanziato
dall'Unione europea

- **Il sostenitore:** chi rinforza il comportamento del bullo, ridendo e incitandolo.
- **Il difensore:** chi prende le difese della vittima consolandola o cercando di far cessare le prepotenze.
- **La vittima:** chi subisce più spesso le prepotenze.
- **La comunità silente:** chi non fa niente ed evita il coinvolgimento diretto o indiretto in situazione di prepotenza; solitamente è la maggioranza.

Gli atti di bullismo si verificano perché, oltre alla vittima e al bullo, c'è una **comunità silente**, indifferente, che lascia solo la vittima e non porta il bullo a ragionare.

Noi educatori dobbiamo fare il modo che **gli spettatori escano dal silenzio e dalla indifferenza e diventino alleati della vittima, che si facciano coraggio e si espongano in favore della vittima.**

VITTIMA E BULLO

La vittima è la scelta del capro espiatorio del gruppo, solitamente colui che più di tutti si distanzia dalla media del gruppo.

Nella rappresentazione della gerarchia del gruppo alla base troviamo una maggioranza silenziosa, al gradino successivo chi rinforza il bullo guardando o ridendo delle sue azioni, poi i gregari-sostenitori e all'apice il bullo leader.

In alcune classi ci sono **ragazzi indisciplinati** che possono candidarsi per acquisire la **leadership** del gruppo.

Il loro successo come leader dipende dalla concordanza tra l'indisciplina e la cultura condivisa dal gruppo.

CONTRASTARE I PREGIUDIZI

- Le rappresentazioni mentali sulla famiglia del bullo
- Le rappresentazioni mentali sulle caratteristiche del bullo (pregiudizio etnico, tendenza alla patologizzazione)
- Nella nostra scuola il problema non esiste
- Il bullismo fa parte della crescita. Serve a "rafforzarsi"
- Chi subisce prepotenze dovrebbe imparare a difendersi
- Il bullismo è un fenomeno proprio delle zone più povere e degradate
- Il bullo ha una bassa autostima; al di là delle apparenze è ansioso e insicuro
- È compito degli insegnanti affrontare il problema

IL BULLISMO NEL GRUPPO

Il bullismo è un fenomeno di gruppo: l'85% degli episodi di bullismo avviene in presenza del gruppo.

Per questo motivo è **FONDAMENTALE** lavorare sulla **COMUNITÀ SILENZIOSA**: perché, **questo gruppo, che è LA MAGGIORANZA**, può farsi forza e ribaltare l'asimmetria di potere **a favore della vittima**.

IL BULLISMO NEL GENERE

- **Ragazze e bullismo:** Le ragazze sono generalmente più vittime e spettatrici

Questo fenomeno è denominato bullismo indiretto ed è di modalità prevalentemente femminile: La bulla tesse nell'ombra una rete di maldicenze. Queste modalità più indirette, infieriscono sull'aspetto emotivo della vittima, creando attorno a lei il vuoto.

DAL BULLISMO AL CYBERBULLISMO

Cos'è cambiato dal bullismo tradizionale?

Il motore del cambiamento è stato **l'era tecnologica**.

Definizione di cyberbullismo: *insieme di atti di umiliazione, molestia, diffamazione, aggressività, effettuati tramite mezzi informatici (mail, messaggi, blog, siti...)*

Una ricerca sostiene che *“Il cyber-bullismo spaventa i ragazzi più della droga e delle molestie”*.

Il 72 % riconosce nel cyberbullismo la più grande minaccia da cui difendersi. Questa «aggressione» può giungere in ogni momento e in qualunque luogo.



REGIONE
LAZIO



Cofinanziato
dall'Unione europea

BULLISMO VS CYBERBULLISMO

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Sono coinvolte persone della scuola o compagnia, solitamente conosciute. • La conoscenza degli episodi di bullismo circola all'interno di un territorio ristretto (classe, scuola, compagnia, gruppo sportivo). • Le azioni del fenomeno bullismo possono accadere in tempi definiti: pausa ricreazione, tragitto casa- scuola, cambio negli spogliatoi, etc. • Può vedere gli effetti sulla "vittima": maggiore inibizione del bullo, senso del rischio e delle conseguenze di un'azione, talvolta senso di pietà e freno. • Personalità reale. | <ul style="list-style-type: none"> • Possono essere coinvolte persone di tutto il mondo anche non conosciute. • Il materiale può essere diffuso in tutto il mondo. • I materiali circolano in qualunque orario: possono permanere sui siti a lungo. • Alto livello di disibinizione del "bullo" (si fanno cose che nella vita reale sarebbero più contenute). • Il potere del bullo è accresciuto dall'invisibilità. • Non vede gli effetti: maggiore deumanizzazione del bullo. • Creazione di una personalità virtuale del bullo |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

TRATTI DISTINTIVI

- Assenza di limiti spazio-temporali
- Anonimato del molestatore
- Indebolimento regole etiche → Aumenta il distacco tra gesto e significato

A differenza del bullismo classico, **un episodio di cyberbullismo può anche non essere reiterato per avere un effetto grave e, spesso, irreversibile**. Ed è, forse, questo, uno degli elementi peggiori...

Un solo episodio, divulgato in rete, ad esempio la pubblicazione di un video su YouTube, può arrecare un potenziale danno alla vittima anche senza la sua ripetizione nel tempo; il video è sempre disponibile, può essere visto da migliaia di persone in tempi diversi. Lo stesso contenuto offensivo divulgato da un bullo può essere **diffuso a cascata** tra i riceventi, eventualmente anche non implicati nella relazione bullo-vittima.

- **Non è quindi necessario che l'atto offensivo venga ripetuto** dallo stesso aggressore nel tempo.
- **Una vasta platea di spettatori potrà comunque amplificare l'effetto** dell'aggressione, con risultati devastanti per la vittima.

ELEMENTI CHE INCIDONO SUL CYBERBULLISMO

Il cyberbullo in genere compie azioni di prepotenza **per ottenere popolarità all'interno di un gruppo, per divertimento o semplicemente per noia.**

Per il cyberbullismo, in particolare, sono stati definiti alcuni comportamenti specifici che possono scatenare il fenomeno:

- **un utilizzo eccessivo di Internet**
- **un accesso alla rete senza controllo da parte degli adulti**
- **partecipazione a gruppi online**
- **utilizzo di webcam e social network**
- **utilizzo molto frequente di videogiochi violenti**

IL CYBERBULLISMO È UN FENOMENO NASCOSTO

Gli adulti rimangono a lungo all'oscuro di questi fatti perché non hanno accesso alle **comunicazioni** in rete dei ragazzi.



MODELLO ADULTO

- *Responsabilità*
- *Consapevolezza*
- *Collaborazione*
- *Patto scuola - famiglia*

IL RUOLO DEL DOCENTE

- *Conosce*
- *Trasferisce linee guida*
- *Promuove cultura delle buone relazioni*
- *Contrasta attivamente le forme di prepotenza*

REATI CONNESSI AL CYBERBULLISMO

- **Manipolazione delle informazioni – Outing:** “il bullo” conosce segreti e possiede immagini della “vittima” (prima amica) che diffonde a sua insaputa o contro la sua volontà.

Può costringere la “vittima” a pubblicare informazioni e/o immagini di altre persone.

- **Escludere (“bannare”) - Exclution:** cancellare/estromettere da una chat, gruppo on line di gioco, lista di amici, una persona.
- **Filmare – Cyberbrashing:** videoriprendere un atto di bullismo e pubblicarlo su internet, chiedendo pareri e di votarlo.
- **Flaming – da fiamma:** invio on line di messaggi violenti e volgari.
- **Rivelazione:** pubblicazione di informazioni o immagini imbarazzanti su qualcuno.
- **Cyberpersecuzione:** molestie e minacce ripetute per incutere timore o paura.

REATI CONNESSI ALL’USO DI INTERNET

(NON SONO PER FORZA CASI DI CYBERBULLISMO E NON VANNO SEMPRE CONSIDERATI TALI...)

- **Diffamazione per mezzo di Internet:** quando **si offende la reputazione altrui** attraverso un contenuto sul web (sui social, sulle chat o su qualsiasi sito internet). Anche la condivisione o i like di post offensivi può integrare



una fattispecie di reato. Integra il reato anche la pubblicazione di **foto imbarazzanti**.

IMPORTANTE: Il consenso a scattare una fotografia non equivale al consenso a pubblicarla (anche se non è sempre facile individuare se e in quali canali una foto è stata pubblicata e diffusa).

- **Sostituzione di persona:** quando si finge di essere qualcun altro sul web inducendo in errore i terzi, ad esempio creando un falso profilo social (fake) o aprendo e utilizzando un account e-mail sotto falso nome.
- **Trattamento illecito dei dati personali:** quando vengono diffusi su internet dati personali di un'altra persona (pubblicare sue foto o video, condividere il suo numero di telefono o indirizzo mail...) **senza il suo consenso, recandole un danno**.
- **Detenzione e diffusione di materiale pedopornografico:** quando si custodiscono o condividono foto o video a sfondo sessuale di ragazzi o ragazze minorenni e si è consapevole della minore età della persona ritratta.
- **Furto d'identità:** quando ci si impossessa dei dati personali di un'altra persona senza averne il permesso e a sua insaputa (profili rubati).

LA RISPOSTA DELLO STATO (origine normativa)

La Legge 71/2017

La legge 71/2017 per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo, è entrata in vigore il 18 giugno 2017.

Finalità della legge:

Si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con strategie di attenzioni, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, siano essi vittime o responsabili di illeciti.

I punti fondamentali della legge:

1. Riconoscimento del termine **cyberbullismo**;
2. **Eliminazione dei contenuti per minori infra quattordicenni**;
3. Identificazione per ogni istituto scolastico di un **referente anti-bullismo**;
4. **L'ammonimento del Questore**.

La definizione normativa

“Qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.”

L'ammonimento del questore

Fino a quando non è proposta denuncia o querela chiunque (anche l'insegnante) può attivare la procedura di ammonimento.

Il minore infra quattordicenne viene convocato insieme ad almeno un genitore o al tutore.

Gli effetti dell'ammonimento cessano con la maggiore età.

A cosa serve l'ammonimento del Questore?

- Può evitare con tempestività che il contenuto diventi virale.
- Evita il protrarsi della condotta persecutoria.
- Sortisce l'effetto di far cessare episodi di cyberbullismo ancora embrionali o ai primi stadi.

Es. Quando un video o una foto è condivisa anche “soltanto” su WhatsApp e non già sui social media e sul web.

LA NUOVA LEGGE PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO

Nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 30 maggio 2024, è stata pubblicata la legge 17 maggio 2024, n. 70 recante disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo (con entrata in vigore il **14 giugno 2024**).

Con questa nuova legge il Governo viene delegato, entro un anno dalla data di entrata in vigore, per l'adozione di disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, in



particolare con azioni di carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori, vittime o responsabili degli illeciti.

Nella rassegna “Ultim’Ora” pubblicata on line dalla Casa editrice Zanichelli, si legge che il testo normativo più importante per la prevenzione e la lotta al fenomeno del **cyberbullismo** è rappresentato dalla **Legge n. 71 del 29 maggio 2017**, la quale, innanzitutto, chiarisce che il termine cyberbullismo si riferisce a qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minori, **realizzata per via telematica**.

Stabilisce poi che i ragazzi ultraquattordicenni e i loro genitori o tutori possono richiedere ai gestori dei siti internet o dei social media l’oscuramento, la rimozione o il blocco di contenuti online dannosi.

In caso di mancato intervento dei gestori entro 48 ore, è possibile rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, che è tenuto a intervenire entro 48 ore.

Infine, è noto che, naturalmente, le scuole svolgono un ruolo fondamentale per la lotta contro il cyberbullismo.

Per questo motivo, con la legge 71/2017 è stato stabilito che ogni istituto scolastico è tenuto a promuovere l’educazione all’uso consapevole della rete Internet e ai diritti e doveri connessi all’utilizzo delle tecnologie informatiche. Inoltre, ogni scuola deve individuare un referente per il cyberbullismo, con il compito e la responsabilità di coordinare le iniziative preventive e di contrasto al fenomeno.

I regolamenti scolastici devono includere sanzioni disciplinari per gli atti di cyberbullismo, che siano commisurate alla gravità dei comportamenti posti in essere.

Ebbene, al fine di rafforzare la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo e del bullismo e potenziare la protezione delle vittime, il Parlamento ha recentemente approvato la **legge n. 70 del 17 maggio 2024**.

Questa norma estende espressamente l’applicazione della legge del 2017 anche al bullismo.

Una delle principali novità è, infatti, l’introduzione della definizione di “bullismo”, che include aggressioni o molestie reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all’autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni.

Viene poi previsto dalla nuova legge il potenziamento del servizio di supporto psicologico agli studenti, consentendo alle Regioni di attivare, presso le istituzioni scolastiche, un servizio di assistenza psicologica per favorire lo sviluppo e la formazione degli studenti e prevenire situazioni di disagio, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie.

La legge n. 70/2024 introduce anche nuove norme per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo negli istituti scolastici, prevedendo che ogni scuola istituisca un tavolo permanente di monitoraggio, composto da rappresentanti degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie ed esperti di settore e che adotti un codice interno per la prevenzione e il contrasto di questi fenomeni.

Inoltre, se un dirigente scolastico viene a conoscenza di atti di bullismo o cyberbullismo, è tenuto a informare tempestivamente i genitori e promuove adeguate iniziative di carattere educativo nei confronti dei minori coinvolti.

Nei casi più gravi, se si tratta di condotte reiterate o se le iniziative di carattere educativo adottate dalla scuola non hanno avuto esito positivo, il dirigente scolastico deve rivolgersi alle autorità competenti.

Un'altra importante novità è rappresentata dalle misure rieducative previste per i minori responsabili di condotte aggressive o lesive della dignità altrui.

Il Tribunale per i minorenni potrà disporre lo svolgimento di progetti di intervento educativo con finalità rieducativa e riparativa sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali.

Questi percorsi potranno prevedere lo svolgimento di attività di volontariato sociale, la partecipazione a laboratori teatrali o di scrittura creativa, a corsi di musica e lo svolgimento di attività sportive, artistiche o altre attività idonee a sviluppare nel minore sentimenti di rispetto nei confronti degli altri e ad alimentare dinamiche relazionali sane e positive tra pari e forme di comunicazione non violente.

Infine, la legge n. 70/2024 istituisce la “**Giornata del rispetto**”.

Il 20 gennaio di ogni anno, in memoria di Willy Monteiro Duarte, giovane italiano di origine capoverdiana che venne ucciso durante un pestaggio il 6 settembre 2020 a [Colleferro \(Roma\)](#) nel tentativo di difendere un amico in difficoltà, le scuole si dedicheranno ad affrontare le tematiche del rispetto degli altri, della sensibilizzazione contro la violenza psicologica e fisica e del contrasto di ogni forma di discriminazione e prevaricazione.

In conclusione, la nuova legge del 2024 rappresenta un importante passo avanti nella lotta contro il bullismo e il cyberbullismo nelle scuole italiane, fornendo strumenti più efficaci per proteggere gli studenti e promuovere un clima scolastico sicuro e rispettoso.

III. La nuova legge si compone di 6 articoli il cui contenuto è stato complessivamente riferito nei punti che precedono. Ora, per agevolare la Vostra lettura, mi sembra utile passarli sinteticamente in rassegna, uno per uno.

In particolare, il provvedimento, all'**art. 1**, interviene sulla legge n. 71/2017, estendendone il perimetro di applicazione dalla prevenzione e contrasto del solo cyberbullismo anche alla prevenzione e contrasto del bullismo, incrementando le risorse a disposizione per campagne informative di prevenzione e sensibilizzazione, prevedendo l'adozione, da parte di ciascun istituto scolastico, di un codice interno per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, nonché la predisposizione per gli istituti scolastici, da parte delle regioni, di servizi di sostegno psicologico, nonché l'obbligo, a carico del dirigente scolastico che venga a conoscenza, nell'esercizio delle sue funzioni, di episodi di bullismo e di cyberbullismo, di informare i genitori dei minori coinvolti e di applicare le procedure previste dalle linee di orientamento ministeriale, promuovendo adeguate iniziative di carattere educativo.

L'**art. 2** interviene sul regio decreto-legge 1404/1934 (cd. "legge minorile") e, in particolare, sulla disciplina delle misure coercitive non penali che possono essere adottate dal Tribunale per i minorenni, inserendo espressamente, tra i presupposti per l'adozione di tali misure, il riferimento a condotte aggressive, anche in gruppo e per via telematica, nei confronti di persone, animali o cose o lesive della dignità altrui. Viene, inoltre, modificato il procedimento per l'adozione delle misure, prevedendo un intervento preliminare con un percorso di mediazione o un progetto di intervento educativo con finalità rieducativa o riparativa, sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali minorili, all'esito del quale il Tribunale può disporre la conclusione del procedimento, la continuazione del progetto ovvero l'affidamento del minore ai servizi sociali o il collocamento del minore in una comunità (delle ultime due misure è stabilito il carattere temporaneo).

L'**art. 2** interviene sul regio decreto-legge 1404/1934 (cd. "legge minorile") e, in particolare, sulla disciplina delle misure coercitive non penali che possono essere adottate dal Tribunale per i minorenni, inserendo espressamente, tra i presupposti per l'adozione di tali misure, il riferimento a condotte aggressive, anche in gruppo e per via telematica, nei confronti di persone, animali o cose o lesive della dignità altrui. Viene, inoltre, modificato il procedimento per l'adozione delle misure, prevedendo un intervento preliminare con un percorso di mediazione o un progetto di intervento educativo con finalità rieducativa o riparativa, sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali minorili, all'esito del quale il Tribunale può disporre la conclusione del procedimento, la continuazione del progetto ovvero l'affidamento del minore ai servizi sociali o il collocamento del minore in una comunità (delle ultime due misure è stabilito il carattere temporaneo).

L'art. 3 reca una delega legislativa al Governo per l'adozione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di uno o più decreti legislativi al fine di prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo. Si prevedono, fra l'altro, l'implementazione del numero pubblico di emergenza 114, rilevazioni statistiche da parte dell'ISTAT, l'obbligo di richiamare espressamente nei contratti con i fornitori di servizi di comunicazione elettronica le disposizioni civilistiche in materia di responsabilità dei genitori per i danni cagionati dai figli minori e le avvertenze del regolamento europeo in materia di servizi digitali e campagne di prevenzione e sensibilizzazione da parte della Presidenza del Consiglio.

L'art. 4 istituisce, come visto, la «Giornata del rispetto», quale momento specifico di approfondimento delle tematiche del rispetto degli altri, della sensibilizzazione sui temi della non violenza psicologica e fisica, del contrasto di ogni forma di discriminazione e prevaricazione. La Giornata ricorre il giorno 20 gennaio. Nella settimana che precede la Giornata, le scuole possono riservare adeguati spazi per lo svolgimento di attività didattiche volte a sensibilizzare gli alunni sul significato della ricorrenza stessa e delle attività previste dalla presente legge.

L'art. 5 prevede che siano apportate, con successivo atto regolamentare, le opportune modifiche allo Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 249/1988), prevedendo fra l'altro, nell'ambito dei diritti e doveri degli studenti, l'impegno della scuola a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare l'emersione di episodi di bullismo e cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza.

BULLISMO: LE RESPONSABILITA'

GLI INSEGNANTI

- **Gli obblighi degli insegnanti in qualità di pubblici ufficiali:**
- Gli insegnanti delle scuole pubbliche e paritarie assumono durante il servizio la qualifica di **pubblico ufficiale** ai sensi dell'art 357 del c.p. (ciò vale anche per il personale non docente seppur con qualche distinguo);
- L'insegnante, come ogni altro pubblico ufficiale, ha **l'obbligo di riferire le notizie di reato di cui venga a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni**; ciò significa che se all'interno dell'edificio scolastico si verifica la commissione di un reato perseguibile d'ufficio è **obbligato a riferire all'Autorità Giudiziaria** l'accaduto. In caso ometta o ritardi nella denuncia all'Autorità giudiziaria, l'insegnante incorre in reato punito con multa da 30€ a 500€. Inoltre, il docente può **inibire l'uso di strumenti elettronici e**



informatici in caso di necessità (se, ad esempio, si sono verificati casi di uso improprio degli strumenti elettronici a scuola, anche senza gravi conseguenze) **o accedere al contenuto degli stessi nel caso in cui un alunno chieda aiuto** (poiché pensa di essere vittima di un episodio di cyberbullismo).

- ***Culpa in vigilando***. La responsabilità degli insegnanti è **limitata al tempo in cui gli studenti sono sotto la loro custodia**, comprendendo oltre le ore di lezione anche la ricreazione, le gite scolastiche, le ore di svago trascorse nei locali di pertinenza dell'istituto scolastico come cortile e palestra, fino all'uscita degli allievi dal plesso scolastico comprensiva dell'accompagnamento a casa con il pulmino se previsto e della riconsegna ai genitori.

Responsabilità dei genitori: *culpa in educando*

La responsabilità genitoriale non viene mai meno, neanche quando i figli sono affidati a terzi (scuola e insegnanti). L'affidamento alla sorveglianza di terzi solleva il genitore dalla presunzione di *culpa in vigilando* **ma non anche da quella di *culpa in educando***.

L'imputabilità del minorenni

- **Il minore di anni 14 non è mai imputabile** penalmente. La responsabilità ricade sui genitori o sui terzi ai quali i figli sono affidati.
- **Il minore tra i 14 e i 18 anni è imputabile** se viene dimostrata la sua **capacità di intendere e di volere**.
- Una equipe di consulenti professionisti stabilisce se un minorenni (sopra i 14 anni) è capace di intendere e di volere.

POSSIBILI STRATEGIE DI INTERVENTO A SCUOLA

PRINCIPALI OBIETTIVI:

- Sviluppare nei ragazzi una consapevolezza sull'uso degli strumenti informatici e della rete;
- Potenziare le abilità sociali, in particolare la consapevolezza emotiva e l'empatia;



REGIONE
LAZIO



Cofinanziato
dall'Unione europea

- Promuovere il supporto tra pari (per rafforzare la coesione tra gli alunni, prevenire l'isolamento e combattere l'indifferenza).
- Promuovere la cooperazione tra scuola e famiglia, mediante colloqui, incontri e corsi di formazione per i genitori e per gli insegnanti.

COSA SI PUÒ FARE PER PREVENIRE IL CYBERBULLISMO?

- **Costruire una rete di operatori:** individuare **un referente e un team di supporto**; collegarsi ai servizi del territorio: in particolare Forze dell'Ordine, Servizi di Mediazione dei conflitti, Centri antidiscriminazione e antiviolenza.
- **Formare** docenti, genitori e ragazzi sui rischi del cyberbullismo, sui temi della legalità e della gestione delle relazioni e dei conflitti.
- **Regolamento scolastico** che definisce chiare regole sull'utilizzo di telefonini a scuola.
- Affrontare le **tematiche** connesse alla sicurezza in rete, all'uso consapevole dei social, di Internet e degli strumenti informatici, al rispetto dell'altro e inserirli **nella programmazione ordinaria**.
- Attuare **strategie di apprendimento collaborativo e peer tutoring** (a sostegno degli alunni più in difficoltà) per favorire lo spirito di collaborazione e la coesione sociale, per supportare gli studenti che hanno maggiori difficoltà nelle relazioni o sono vittime di episodi di bullismo, cyberbullismo e discriminazione e, soprattutto, per creare legami forti **contro la solitudine, l'indifferenza, il silenzio**.

PREVENIRE E CONTRASTARE IL CYBERBULLISMO, PERÒ, SIGNIFICA SOPRATTUTTO PROMUOVERE E ATTUARE PRATICHE DIDATTICHE NEL LAVORO QUOTIDIANO, COME:

1) RENDERE CONSAPEVOLI I NOSTRI STUDENTI DELL'USO DELLE NUOVE TECNOLOGIE...

Innanzitutto, ci sono regole precise riguardo alla comunicazione online e alla gestione degli strumenti informatici che i nostri alunni devono conoscere e far proprie. Devono imparare a rispettarle e, in seguito, automatizzarle.

Sarebbe opportuno, a inizio dell'anno, presentare queste regole insieme alle norme principali che regolano la vita di classe.



- *Chiedi il permesso alla persona interessata, prima di pubblicare un'immagine o video su un blog;*
- *Se ricevi materiale offensivo non pubblicarlo, conservalo e informa un adulto;*
- *Cambia la password periodicamente;*
- *Non dare amicizia on line a persone che non conosci realmente;*
- *Ogni volta che usi telefonini o navighi in internet lasci impronte che possono essere sempre rintracciate dalle Forze dell'Ordine.*

2) STABILIRE REGOLE RELATIVE ALLA CHAT DI CLASSE (può essere un bel lavoro fatto in classe durante le ore di italiano, quando si affronta, ad esempio, il testo regolativo). QUESTO NE È UN ESEMPIO

La classe si impegna a:

- Creare un gruppo classe di WhatsApp in cui 2 alunni siano gli amministratori. Il loro obbligo sarà quello di monitorare giornalmente le conversazioni all'interno del gruppo, assicurandosi che i comportamenti dei compagni siano adeguati e rispettosi della dignità dell'altro
- Utilizzare il gruppo per comunicazioni inerenti le dinamiche di classe, e ad esprimerle attraverso un linguaggio educato e corretto senza eccedere nel numero di messaggi
- Utilizzare le emoticon per chiarire il significato di quanto viene scritto, in particolare per specificare scherzi e battute, dubbi e perplessità e richiesta di chiarimenti.

Gli amministratori del gruppo si impegnano a:

- ammonire i compagni che nel gruppo stanno superando il limite, mediante l'utilizzo del bollino giallo prima e di quello rosso dopo.
- segnalare al docente di riferimento, scelto in precedenza dalla classe stessa, eventuali comportamenti non adeguati.

Il contratto viene firmato da tutti gli studenti e dall'insegnante.



3) RIFLETTERE SUL CONCETTO DI IDENTITÀ DIGITALE E WEB REPUTATION

CHE COS'È L'IDENTITÀ DIGITALE?

Tutti gli elementi che compongono il tuo io digitale, visibili attraverso la rete

- CONTENUTI TESTUALI
- MOTORI DI RICERCA
- SOCIAL NETWORK
- VIDEO
- DATI SENSIBILI
- IMMAGINI

Il nostro futuro sarà visto dalla rete, che non dimentica: Quando postiamo un selfie su Facebook, siamo davvero consapevoli delle implicazioni di questo gesto?

Cosa sto comunicando?

Chi lo vedrà?

Se qualcuno lo vedesse tra dieci anni cosa penserebbe?

Pensa a quando cercherai lavoro... Laureato con il massimo dei voti? Colloquio in giacca e cravatta? *Ma contenuti imbarazzanti sui social...*

4) RIFLETTERE SUL CONCETTO DI PRIVACY ...

Privacy sui social...

P = Tutti i social media possono essere gestiti per il **controllo della privacy**.

S = Ognuno di questi è provvisto di **form di segnalazione** per contenuti lesivi, oltraggiosi, offensivi e incitanti all'odio e alla violenza.

CONCETTO DI PRIVACY

COS'E' LA PRIVACY NELLA VITA DI OGNUNO DI NOI?

«Il diritto alla riservatezza della propria vita privata: the right to be let alone»

CHE COS'E' IL DIRITTO ALLA PRIVACY?

«il diritto al controllo dell'uso dei propri dati personali e la loro circolazione, per esempio online, e alla loro protezione» come sancito dal codice della privacy (D.Lgs. 196/2003).

SOLO IL 57% DEI MINORI SI PREOCCUPA DELLE REGOLE DELLA PRIVACY ONLINE

La normativa sulla privacy è articolata e complessa. Si veda il sito: <https://www.garantepriacy.it/>

LE DOMANDE DA PORSI

DIRITTI DEL TITOLARE DEI DATI (TU)

Diritto ad avere accesso ai propri dati

Diritto di poterli aggiornare, correggere o cancellare

Diritto di conoscere la finalità per la quale i diritti sono trattati

Diritto di opporsi al trattamento dei dati

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Informativa con la quale il **titolare del trattamento dei dati** (colui che li raccoglierà) informa il proprietario dei dati (TU) dello scopo per il quale i dati sono stati raccolti.

Il proprietario dovrà dare il proprio consenso esplicitamente.

PREVENIRE È MEGLIO CHE CURARE....

I principali social network e motori di ricerca mettono a disposizione una serie di strumenti con lo scopo di:

- Intervenire in modo efficace in caso di bisogno



REGIONE
LAZIO



Cofinanziato
dall'Unione europea

- Proteggere il minore da contenuti inadatti.

È importante conoscere e sapere usare questi strumenti per tutelare i ragazzi e dare loro i giusti consigli se si trovano in situazioni critiche.

5) EDUCARE ALLA COMUNICAZIONE ONLINE, ATTRAVERSO LA NETIQUETTE

La *netiquette* è una parola macedonia che unisce il vocabolo inglese network (rete) e quello francese *étiquette* (buona educazione). È un insieme di regole informali che disciplinano il buon comportamento di un utente sul web di Internet.

La netiquette può essere anche elaborata insieme in classe, anche sotto forma di testo regolativo. Su internet ci sono tanti esempi di netiquette...

LA NETIQUETTE

«La NETIQUETTE è l'insieme delle regole per la comunicazione attraverso i social media e le chat»

1. **Non scrivere con caratteri MAIUSCOLI:** sul web, per convenzione, equivale ad URLARE.
2. **Usa le faccine** per dare il tono a quello che stai scrivendo.
3. **Non pubblicare informazioni personali** e dati sensibili di altri utenti.
4. **Quando chiedi l'amicizia** a qualcun altro, **se non è un amico, presentati**, scrivi qualcosa su di te.
5. **La timeline di un social network non è lo spazio per mantenere conversazioni private** con altri utenti.
6. **Richiedi il consenso prima di taggare gli altri** su foto o video.
7. **Taggare sempre amici e conoscenti** – che ti hanno autorizzato – nelle foto dove appaiono (vengono informati e possono richiedere di rimuoverle).
8. **Non pubblicare foto che potrebbero mettere in imbarazzo un altro utente.**
9. **Se pubblichi testi, foto o video** provenienti da altri siti web **cita la fonte** (link).
10. **Non rendere pubblico un messaggio che ti è stato inviato privatamente.**

11. **Non offendere gli altri o utilizzare termini denigratori.**
12. **Se “entri” in una discussione fallo per portare un valore aggiunto**, scrivi qualcosa che abbia senso all’interno di quella discussione.
13. **Non accendere litigi**, non offendere.
14. **Non fornire informazioni su attività o prodotti illegali**, di qualsiasi natura siano.
15. Non fornire **informazioni errate o incomplete**: nel dubbio non darle o **verificare prima**.
16. Se si scrive all’interno di una pagina o di un gruppo dedicato **limitatevi a condividere informazioni d’interesse per quel gruppo**.

6) AFFRONTARE LA TEMATICHE DELLE FAKE NEWS (SPESSO CONNESSE ALL’AGGRESSIVITÀ DIGITALE)

La contaminazione dell’aggressività in Rete: troll e haters

- TROLL

Nel gergo di internet è l’utente, spesso mascherato con un falso profilo, che interagisce col prossimo senza alcuna intenzione costruttiva, bensì col solo scopo di creare costantemente polemica, indipendentemente dall’argomento trattato, con allusioni, provocazioni, critiche, allo scopo di creare discussioni. Come i personaggi mitologici nordici, i troll della Rete intendono portare “terrore” e “distruzione”.

- HATER

L’hater è un utente che sparge odio ed incita all’odio in Rete. Figura nata sui social network, spesso sparge dissenso e discordia anche tra i commenti e le recensioni di blog e di siti internet. Un hater non ha quasi mai freni inibitori ed è capace di una violenza verbale fuori dal comune; si accanisce con la preda, spesso casuale, fino ad ottenere reazioni di pari odio e violenza.

Lavorare sulla comunicazione digitale è fondamentale, in quanto **l’aggressività digitale è uno degli elementi che sta base del cyberbullismo**.



7) RIFLETTERE ATTORNO ALLE DIVERSE MODALITÀ COMUNICATIVE DELLA RETE RISPETTO AGLI STRUMENTI TRADIZIONALI

Social network: abbattimento delle barriere?

Inoltre, le *news* - e più in generale i *social network* - sono strumento di avvicinamento (o illusione di avvicinamento), di abbattimento (apparente) di barriere tra il potere e il popolo, tra il divo e i fan.

8) AFFRONTARE, NELLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA, TEMATICHE QUALI LO SCHERZO, IL GENERE UMORESTICO E COMICO.

POTREBBE ESSERE ANCHE UNA DIVERTENTE ATTIVITÀ INTERDISCIPLINARE!

Spesso, infatti, nasce tutto da uno **scherzo, da un gioco, che poi degenera** e, quando lo scherzo si fa sempre più ossessivo nei confronti di un alunno, si trasforma in vero e proprio bullismo. È necessario dunque **conoscere le regole del gioco, imparare a far uso efficace e corretto dell'ironia, imparare a essere davvero simpatico e umorista** e, soprattutto, diventare consapevole della **differenza tra uno scherzo e un'offesa e sapere quando è il caso di fermarsi e chiedere scusa...**

9) RENDERE GLI STUDENTI CONSAPEVOLI DEI REATI CONNESSI AL DIGITALE

I Reati:

- **Furto d'identità nei social network**: sostituzione di persona (art. 494 c.p.), trattamento illecito dati (art. 167), lesione dell'identità digitale e della reputazione (art. 2 Cost.).
- **Diffamazione online**: aggravata dalla pubblicità.
- **Cyberbullismo e Cyberstalking**: atti persecutori (art. 612 bis c.p.) + diffamazione aggravata (art. 595 co. 3 c.p.) + sostituzione di persona (art. 494 c.p.) + trattamento illecito dei dati (art. 167 cod. priv.) + reputazione personale (art. 2 Cost.).
- **Istigazione a delinquere**: dispositivo dell'art. 414 c.p.: chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto dell'istigazione (...) la pena è aumentata fino a due terzi se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

10) INFINE, È NECESSARIO CONOSCERE LE PRINCIPALI LEGGI DELLO STATO E CONDIVIDERE I DOCUMENTI DELL'ISTITUTO DI PREVENZIONE AL BULLISMO E CYBERBULLISMO

LE LEGGI:

- **Legge 71/2017:** Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.
- **Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo** (ottobre 2017).

DOCUMENTI D'ISTITUTO

- DOCUMENTO DI E-SAFETY POLICY
- **REGOLAMENTO D'ISTITUTO PER LA PREVEZIONE E IL CONTRASTO DEL CYBERBULLISMO**
- DOCUMENTO DI **GESTIONE DELLE EMERGENZE**

GESTIONE DELLE EMERGENZE




Episodi a media intensità

ripercussione fisica e/o psicologica:
Azione di cyberbullismo

Bisogna avvertire la Polizia Postale per rimuovere i contenuti in rete


In aggiunta a quanto detto:



Episodi ad alta intensità

Grave ripercussione fisica e/o psicologica:
Sexting, flaming, cyberstalking outing estorto, impersonificazione
Bisogna avvertire la Polizia Postale e l'Autorità Giudiziaria

In aggiunta a quanto detto:



Episodi a bassa intensità

Non è necessario avvertire le autorità

Episodi a media intensità

Bisogna avvertire la Polizia Postale per rimuovere i contenuti in rete

Episodi ad alta intensità

Grave ripercussione fisica e/o psicologica
Bisogna avvertire la Polizia Postale e l'Autorità Giudiziaria

Corso di secondo livello su Bullismo e Cyberbullismo
per i referenti d'Istituto


PROTOCOLLO DI EMERGENZA

Il protocollo deve prevedere la definizione delle fasi di lavoro e dei ruoli che devono attivare le differenti azioni (collettive e individuali).

Il protocollo deve avere dei vincoli e delle opzionalità. Ad esempio deve essere vincolante l'attraversamento di queste 4 fasi di lavoro:

- **Analisi del problema** (con accertamento dei fatti e delle responsabilità; compilazione di un modulo apposito)
- **Comunicazione ai genitori coinvolti**
- **Attivazione di interventi individuali** (rivolti a vittime, bulli)
- **Attivazione di interventi collettivi** (rivolti al gruppo classe)


IL PROTOCOLLO PER LE URGENZE



Policy e Protocollo di Emergenza

Corso di secondo livello su Bullismo e Cyberbullismo per i referenti d'Istituto


IL PROTOCOLLO PER LE URGENZE



Policy e Protocollo di Emergenza

Corso di secondo livello su Bullismo e Cyberbullismo per i referenti d'Istituto

IL PROTOCOLLO PER LE URGENZE



Policy e Protocollo di Emergenza

Corso di secondo livello su Bullismo e Cyberbullismo per i referenti d'Istituto

Obbligo di denuncia per il DS

- Rapina ed estorsione
- Lesioni gravissime e lesioni guaribili in più di 40 giorni con diminuzione di funzionalità
- Violenze sessuali (compresi palpeggiamenti) singolarmente o in gruppo
 - Violenza o minaccia a pubblico ufficiale (over 14enni)
- Episodi di bullismo in caso di querela: Lesioni gravi, minacce, ingiurie e diffamazioni

↓
- Informare la famiglia o i servizi sociali

IL MANCATO AVVISO ALLA FAMIGLIA È PASSIBILE DI DENUNCIA